

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E INDENNITA' PER LAVORATORI AUTONOMI IN
LOMBARDIA
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE
PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N.9**

VISTI

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 1, comma 183 della Legge 27/12/13 n. 147
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- l'art. 1 comma 304 della Legge 208 del 28 dicembre 2015
- Il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

- l'Accordo Quadro per mitigare gli impatti del COVID19 condiviso da Regione con i componenti del Patto per lo Sviluppo

CONSIDERATO CHE

Il citato Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9:

- disciplina destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali che qui si intendono recepite;
- prevede, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un'indennità come delineati nel presente Accordo;

Il DPCM dell'8 marzo ha modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni. Potranno pertanto essere introdotte modifiche relative a strumenti e destinatari.

Le Parti si impegnano a modificare il presente Accordo a seguito delle modifiche del DL 9/2020 o specifiche norme sugli ammortizzatori sociali.

RITENUTO

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni degli artt. 15, 16 e 17 del citato Decreto-Legge n. 9/2020;
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Premessa

Si conviene, tra i sottoscrittori del presente accordo, che i datori di lavoro assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dalle ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale, in particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte dal Lavoro Agile. Nel caso in cui tale situazione produca sospensione o riduzione dell'attività produttiva, essi si impegnano pertanto a favorire nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, in applicazione di quanto disposto dagli art. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9.

Art.1 (Ambito di applicazione)

1. Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede tre tipologie di intervento di seguito specificate:
 - 1.1 Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d. "zona rossa"
 - 1.2 Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia
 - 1.3 Art.16 – riconoscimento indennità lavoratori autonomi per la c.d. "zona rossa"
2. Saranno introdotte modifiche relative a strumenti e destinatari indicati al comma 1, in coerenza con le modifiche normative conseguenti all'approvazione del DPCM dell'8 marzo che ha modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni e le relative caratteristiche di intervento.

Art. 2 (Condizioni per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga)

1. I datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari.
2. I datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS che possono accedere al solo assegno di solidarietà ex art. 31 del d.lgs. 148/2015, essendo esclusi dalla possibilità di accesso all'assegno ordinario ex art. 30 del d.lgs. 148/2015, accedono alla CIGD in alternativa al fondo di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate.
3. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al D.lgs. 148/2015 e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della citata procedura alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.

4. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori “ordinari” di cui al punto 3, ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi ove previsti in coerenza con le disposizioni attuative del DL 9/2020 e successive modificazioni
5. Per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le modifiche normative conseguenti all'approvazione del DPCM dell'8 marzo.
6. La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

Art. 3

(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 1)

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 1 del presente Accordo:

- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoranti a domicilio mono commessa
- lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Art. 4

(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai punti 1.1. e 1.3. dell'art. 1)

I datori di lavoro di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3. dell'art. 1 sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.

Art. 5

(Accordi sindacali per datori di lavoro di cui al punto 1.2. dell'art. 1)

1. I datori di lavoro di cui al punto 1.2. dell'art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all'integrazione salariale, in coerenza con le previsioni del DL 9/2020 e successive modificazioni a seguito dell'approvazione del DPCM 8 marzo 2020 e successive modificazioni.
2. Ai sensi del vigente art. 17 del DL 9/2020, l'accordo sindacale è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l'accordo:
 - a. deve attestare l'esistenza di un pregiudizio che giustifichi il ricorso alla CIGD;
 - b. prevede che il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata prevista dal DL. 9/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni statali;
 - c. potrà prevedere la richiesta di CIGD a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.
3. Una volta decorsi i termini di cui al comma 2, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.
4. Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard definito con le parti sociali. I datori di lavoro potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei presenti alla tipologia di accordo utilizzato.
5. L'incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.
6. L'eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

Art. 6

(Regole comuni per le tre tipologie d'intervento)

1. Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga di cui ai punti 1. e 2. e quelle per il riconoscimento dell'indennità di cui al punto 3. dell'art. 1 del presente Accordo devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell'apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.
2. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.
3. La Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall'adozione degli stessi li trasmette all'INPS.
4. I provvedimenti concessori inerenti alla Cassa Integrazione in deroga e alle indennità per i lavoratori autonomi saranno trasmessi all'Istituto della Previdenza Sociale compatibilmente con l'effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.
5. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge.
6. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione, la Regione formalizza il diniego, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro/lavoratore autonomo.

Art.7
(Presentazione della domanda di CIGD)

1. Per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato dal datore di lavoro, consulente del lavoro delegato dal datore di lavoro) del soggetto richiedente.
3. La domanda di CIGD non potrà superare la durata fissata dal DL 9/2020 e successive modificazioni a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.
4. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si precisa l'obbligo della:
 - corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda;
 - rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;
 - integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l'integrazione è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.
 - Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
 - Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.

Art. 8
(Presentazione della domanda per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 16)

1. Per i lavoratori autonomi di cui al punto 1.3. dell'art. 1. del presente Accordo la domanda deve essere presentata da tali soggetti.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso funzionario associazione datoriale, consulente del lavoro) delegato dal soggetto richiedente.
3. Le domande non potranno superare la durata fissata dal DL 9/2020 e successive modificazioni a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente
4. Le domande devono essere complete di tutte le informazioni obbligatorie e degli eventuali documenti stabiliti con successivo provvedimento regionale.
5. In caso di richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad elementi necessari per la decretazione, l'integrazione della domanda deve pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

6. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza entro i termini della documentazione eventualmente richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.
7. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
8. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
9. Il provvedimento regionale di approvazione dei modelli standard e delle modalità operative di attuazione individua la documentazione necessaria a supporto della domanda, ivi compreso il periodo di sospensione dell'attività, al fine di verificare le condizioni previste dal citato art.16 del DL 9/2020.

Art. 9 **(Monitoraggio risorse finanziarie)**

1. Con riguardo alle tre tipologie d'intervento previste ai punti **1.1, 1.2. e 1.3.** dell'art. 1 del presente Accordo, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.
2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

Disposizioni finali

Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di apportarvi eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione.

Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle modifiche legislative al DL 9/2020 o dalle specifiche norme in materia di ammortizzatori sociali.

Il Presente Accordo Quadro viene inviato ad INPS.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto

